



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del reg. delib.
COPIA

OGGETTO:

Adozione aliquote Imposta Municipale Propria per l'anno 2016.-

L'ANNO **DUEMILASEDICI** ADDÌ **TRENTA** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE 19:30, NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA.

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI:

Cognome e nome	presente	Assente	cognome e nome	Presente	assente
<i>ROCCO SANDRO</i>	X		<i>PASUT MANUELA</i>	X	
<i>DEL FABBRO ENNIO</i>	X		<i>GUIATTI DENIS</i>	X	
<i>POIANA BARBARA</i>	X		<i>DEGANO ENZO</i>		X
<i>CARNEVALI CLAUDIO</i>	X		<i>GHEDIN FABIANO</i>		X
<i>DEL FABBRO DANIA</i>		X	<i>MONDOLO ADRIANA</i>		X
<i>LEONARDUZZI GIORGIO</i>	X		<i>LEONARDUZZI RENATO</i>		X
<i>MINGONE GIANCARLA</i>	X				

Totale presenti n. 08

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE **TERLICHER DR. FABIO**.

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR **ROCCO SANDRO** NELLA SUA QUALITÀ DI **SINDACO**, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 22.12.2011 n. 214 con il quale si introduce, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria in sostituzione, fra l'altro, dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, è stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche:

1. L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%;
2. L'aliquota dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,2%;

3. L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%; con deliberazione consiliare è possibile modificare tale aliquota, in diminuzione, fino al 0,1%;
4. i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

Preso atto che con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che tale tributo si articola in due componenti:

1. la *componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
2. la *componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto in particolare il comma 707, lettera b) 2 capoverso, che testualmente recita:

All' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»

e la lettera d) del medesimo comma che recita:

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »;

Visto inoltre il comma 708 del suddetto articolo di legge che dispone:

«A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. »;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale si nega ai Comuni la possibilità di aumentare nel 2016 le aliquote stabilite per il 2015;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 12 del 29.09.2014 e s.m.i.;

Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le modalità di calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta;

Accertato che le aliquote debbono essere adottate nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni base previste dalla normativa suddetta, senza apportare variazioni in aumento o in diminuzione;

Acquisiti i pareri di cui al T.U.E.L. D.Lgs.267/2000, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente:

Sentito il Sindaco che illustra la proposta

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare, per l'anno 2016, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria come di seguito specificato:

- aliquota base: 0,76%;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
- detrazione abitazione principale: € 200,00

Con voti unanimi.

DELIBERA

1. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rocco Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Terlicher Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05.07.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Immediatamente esecutiva in data 30.06.2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Attimis, 05.07.2016

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Magnis Barbara

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 05.07.2016 al 20.07.2016.

Attimis,

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Magnis Barbara